

## **AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 3 – Zona Pinerolese REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA VOLPE**

### **Art.1 - SISTEMA DI CACCIA**

1. La caccia alla volpe è condotta in battuta ed alla tana ed è effettuata da squadre di cacciatori e conduttori di cani . Ad ogni squadra è assegnata una zona di operatività vincolante a tutti gli effetti.
2. L'assegnazione della zona avviene prediligendo le squadre che operano sul territorio di residenza dei partecipanti alla caccia. La partecipazione alla caccia alla volpe equivale ad ogni effetto all'utilizzo di una giornata di caccia e deve essere annotata sul tesserino regionale.

### **Art.2 - FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE**

1. La squadra per essere validamente costituita deve essere composta da un massimo di dodici persone e per poter operare sul territorio deve avere una consistenza effettiva di almeno tre persone.
2. Le squadre agiscono sotto la responsabilità dei rispettivi capi squadra o in caso di assenza dei vice capi squadra.
3. Il caposquadra è responsabile in solido con il componente della propria squadra che abbia violato le disposizioni di legge.
4. Il caposquadra deve presentare richiesta al Comitato di Gestione per la formazione della propria squadra indicando nome , cognome ed il corrispondente numero di ammissione all' A.T.C. TO3 dei singoli cacciatori componenti la squadra.

### **Art.4 - DISPOSIZIONI**

1. Dopo ogni singolo abbattimento il cacciatore deve annotare il capo abbattuto sul tesserino regionale e comunicarlo al caposquadra.
2. Al termine di ogni battuta il caposquadra o altro componente che lo sostituisce dovrà immediatamente comunicare all' A.T.C. TO3 il numero di capi abbattuti.
3. E' fatto obbligo ai partecipanti di indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.
4. E' facoltà del Comitato di Gestione assegnare un agente di vigilanza alla squadra durante tutto il periodo della cacciata.

### **Art.5 - DIVIETI E SANZIONI**

1. Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale 70/96, è vietato:
  - a. effettuare la caccia alla volpe senza preventiva autorizzazione scritta rilasciata dall'A.T.C.TO3 che deve sempre essere in possesso del capo squadra, o suo vice, ed esibita agli agenti addetti alla vigilanza.
  - b. esercitare altro tipo di caccia se iscritti nel registro di caccia come presente e partecipante alla cacciata.
  - c. per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.53, comma 1, lettera qq), della L.R. 70/96.